

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI MILANO – SEZ. LAVORO

Ricorso ex art. 414 cpc

con istanza di notifica per pubblici proclami ex art. 151 cpc

Per la Sig.ra **Roberta Lorena Vitale**, C.F.: VTLRRT68C42H708B, nata a Salice Salentino (Le) il 02.03.1968 ed ivi residente alla via Vittorio Nenni n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluigi Manelli (C.F.: MNLGLG76D07E506A) con studio in Lecce alla via L. Ariosto 43 e con questi elettivamente domiciliata in Milano, alla via Gonin n. 25/B presso lo studio dell'Avv. Antonella Romano, giusta mandato in calce al presente atto, il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 125 e 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec studiolegalemanelli@pec.it ovvero al n. di fax 0832.303786;

-ricorrente-

contro il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro in carica, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'**Ufficio Scolastico Ambito Territoriale per la Provincia di Milano**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, con sede in Milano alla via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia), avente il seguente indirizzo pec: milano@mailcert.avvocaturastato.it, ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it;

-resistenti-

e nei confronti di tutti i docenti partecipanti alla procedura straordinaria di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, inseriti nella medesima fase cui ha preso parte la ricorrente ovvero in quella successiva, che hanno riportato un punteggio inferiore a quello della ricorrente e che, pur in assenza di condizioni di



precedenza *ex art. 13 CCNI del 08.04.2016*, sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali della Puglia, indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza.

-controinteressati-

CENNO DEI FATTI

1. La Sig.ra Roberta Lorena Vitale, docente di scuola primaria inserita nella graduatoria ad esaurimento degli aspiranti al ruolo, è stata assunta nell'ambito del piano straordinario di assunzione di cui all'art. 1, co. 98, lett. c), l. n. 107/15 (fase C) con contratto a tempo indeterminato del 26.11.2015, con decorrenza giuridica a far data dal 01.09.2015 e decorrenza economica dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Con il medesimo contratto, la ricorrente è stata assegnata su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/16 presso l'Istituto "*P.ZZA GIOVANNI XXIII*" (codice: LEEE8AD01E) di Campi Salentina (Le).

2. In ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 107/15, dal CCNI del 08.04.2016 nonché dalla successiva Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016 (di seguito solo OM n. 241/16), la ricorrente ha tempestivamente inoltrato domanda di mobilità territoriale (partecipando alla c.d. fase C) per l'assegnazione dell'Ambito Territoriale a livello nazionale per l'anno scolastico 2016/17, indicando espressamente tutti i titoli utili ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo nonché le proprie preferenze Territoriali.

Più in particolare, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale ha indicato n. 100 Ambiti Territoriali in ordine di preferenza, con riferimento ai quali si riportano di seguito, per quanto di specifico interesse nel predetto giudizio, i primi numeri d'ordine: *1.* Puglia Ambito 0017; *2.* Puglia Ambito 0018; *3.* Puglia Ambito 0011; *4.* Puglia Ambito 0019; *5.* Puglia Ambito 0020; *6.* Puglia Ambito 0012; *7.* Puglia Ambito 0001; *8.* Puglia Ambito 0007; *9.* Basilicata Ambito 0006; *10.* Puglia Ambito 0023; *11.* Puglia Ambito 0021; *12.* Puglia Ambito 0022; *13.* Puglia Ambito 0002; *14.* Puglia Ambito 0003; *15.* Puglia Ambito 0005; *16.* Puglia Ambito 0008; *17.* Puglia



Ambito 0009; 18. Puglia Ambito 0004; 19. Puglia Ambito 0013; 20. Puglia Ambito 0014; 21. Puglia Ambito 0015; 22. Puglia Ambito 0016; 23. Puglia Ambito 0010.

3. Successivamente, l'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha trasmesso alla Sig.ra Roberta Lorena Vitale la scheda di valutazione della di lei domanda, comunicandole i dati che sarebbero stati presi in considerazione nella procedura di mobilità ed attribuendole un punteggio pari a 24, oltre ad ulteriori punti 6 per il ricongiungimento (per l'assegnazione all'Ambito Territoriale di Puglia 0017).

4. Con nota mail del 29.07.2016, il MIUR ha comunicato alla ricorrente che “*per l'a.s. 2016/2017, ha ottenuto il trasferimento presso: LOMBARDIA AMBITO 0022, TIPOLOGIA DI POSTO: COMUNE*”, formalizzando così l'assegnazione definitiva di quest'ultima presso l'Ambito Territoriale indicato (solo e addirittura) come 79esima preferenza (!!).

Sennonché, dagli elenchi dei trasferimenti resi pubblici sui siti istituzionali nella medesima data del 29.07.2016, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale ha potuto verificare ed accertare che altri docenti partecipanti alla medesima fase della procedura di mobilità, pur avendo un punteggio ed una posizione inferiore rispetto alla propria ed in assenza di condizioni di precedenza *ex art.* 13 CCNI del 08.04.2016, sono stati invece trasferiti presso gli Ambiti Territoriali della Puglia indicati dalla ricorrente come sedi di maggior preferenza (!!).

5. In data 12.08.2016, la ricorrente ha inoltrato formale domanda di conciliazione ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007 avverso gli esiti della mobilità per l'a.s. 2016/17 (Scuola Primaria, Fase C), con cui ha contestato la rilevata illegittimità e ha chiesto l'assegnazione della titolarità di un Ambito Territoriale della Provincia di Bari (Ambito Puglia 0001 - 0004 - 0005) ovvero di un Ambito della Provincia di Taranto (Ambito Puglia 0021 - 0023).

6. In data 24.08.2016, alla ricorrente è stata comunicata l'assegnazione per il prossimo triennio presso l'“*I.C. VIA MOISE' LORIA*” di Milano (Codice MIIC8FX00T), su posto Comune (!!).



7. Con nota prot. n. 10444 del 30.08.2016, il MIUR ha proposto alla Sig.ra Roberta Lorena Vitale, in via conciliativa (?!), il trasferimento presso l'Ambito Territoriale "EMR0000014 - Tipo posto AN", invitando la ricorrente a presentarsi –peraltro senza alcun preavviso- presso l'Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce nella medesima data in cui ha ricevuto la predetta proposta per la sottoscrizione del relativo verbale, pena la mancata accettazione della stessa (?!).

In disparte ogni considerazione in ordine al termine imposto dal MIUR per l'eventuale accettazione, con la predetta nota il Ministero resistente ha proposto alla ricorrente un Ambito Territoriale assolutamente diverso da quelli indicati nell'istanza di conciliazione (ed ai quali la Sig.ra Roberta Lorena Vitale aveva diritto in base al proprio punteggio), offrendole un Ambito dalla stessa indicato quale 78esima preferenza, precedente di un solo numero d'ordine rispetto a quello attribuito e comunicato con nota del 29.07.2016 (?!).

Proposta che, alla luce della sua palese illegittimità, non è stata accettata dalla ricorrente.

8. Sicché, in data 01.09.2016, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale si è vista costretta a prendere servizio presso il ridetto Istituto Comprensivo, ove è rimasta sino alla data del 22.09.2016.

La ricorrente infatti, oltre ad essere moglie e madre di due figli (di cui una ancora minorenne), è l'unico soggetto in grado di assistere il di lei padre ultranovantenne, riconosciuto, in data 09.01.2015, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi della l. n. 104/92 dalla Commissione Medica di Campi Sal.na, senza necessità di ulteriore revisione.

Per tale ragione, la ricorrente si è quindi vista costretta a chiedere un congedo per l'assistenza del proprio familiare disabile sino alla data del 22.12.2016.

9. Con ricorso *ex art.* 700 cpc del 04-07.10.2016, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale ha adito Codesto On.le Tribunale censurando l'illegittimità degli elenchi "*dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase - punti B,*



*C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/17 scuola primaria" degli Uffici Scolastici Provinciali nella parte in cui non è stato riconosciuto il proprio diritto di trasferimento presso gli Ambiti Territoriali della Puglia, nonché tutti i successivi atti e provvedimenti aventi medesimo contenuto, e chiedendo tutela in via cautelare in ragione della sussistenza, oltre che del *fumus boni iuris*, anche del *periculum* di un danno grave ed irreparabile che sarebbe derivato alla stessa dall'attesa della definizione del giudizio ordinario, in considerazione della particolare situazione familiare innanzi rappresentata.*

Con ordinanza (n. cronol. 34486) del 27.12.2016, Codesto On.le Tribunale rigettava il ricorso presentato dalla Sig.ra Roberta Lorena Vitale ritenendo che fosse insussistente il requisito del *fumus boni iuris*.

Più in particolare, il Giudice dell'urgenza, omettendo del tutto di pronunciarsi sulla legittimità o meno del trasferimento della ricorrente, ha emesso ordinanza di rigetto con (esclusivo) riferimento alle contestazioni sollevate dalla ricorrente con riferimento alla “*definizione ed applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi*” da parte della PA, ritenendo di dover condividere i principi già espressi dal medesimo Tribunale con riferimento ai poteri del GO (!!).

10. In ragione di ciò, si è reso necessario introdurre il presente giudizio ordinario affinché i profili di illegittimità che inficiano gli atti ed i provvedimenti in contestazione possano essere oggetto di una valutazione a cognizione piena.

Solo per completezza, si fa presente che, nelle more della presentazione del ricorso, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale ha presentato una seconda istanza di congedo (per il periodo compreso tra il 09.01.2017 ed il 12.04.2017).

L'operato dell'Amministrazione resistente è palesemente ingiusto ed illegittimo, gravemente lesivo dei diritti della ricorrente, per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO



In limine litis, rispetto alla trattazione dei profili di diritto che giustificano l'accoglimento del presente ricorso, la deducente difesa ritiene opportuno –per ragioni di chiarezza e semplicità espositiva- illustrare brevemente il quadro normativo che disciplina la mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/17.

E ciò, non senza richiamare la riforma che ha interessato la predetta categoria nell'anno precedente rispetto a quello di che trattasi.

Con la l. n. 107/15 del 13.07.2015 il Legislatore ha introdotto nel panorama scolastico il c.d. Piano Straordinario di Assunzioni per l'anno 2015/16 (cui ha preso parte anche la ricorrente) al fine di procedere con le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti precari.

A tal fine, il Legislatore ha articolato il ridetto Piano in quattro distinte fasi.

La prima fase (c.d. fase Zero) è stata riservata ai docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito solo GAE) della propria provincia e nelle graduatorie dei concorsi antecedenti a quello del 2012.

La seconda fase (c.d. fase A) è stata riservata sempre ai docenti iscritti a pieno titolo nelle GAE provinciali nonché ai docenti iscritti, questa volta, nelle graduatorie del concorso del 2012, essendo state -quelle antecedenti a tale data- definitivamente soppresse al termine della c.d. fase Zero.

La terza fase (c.d. fase B), non più provinciale ma nazionale, è stata poi riservata a tutti i docenti che non sono rientrati nelle due precedenti fasi provinciali per assenza di disponibilità rispetto alla propria posizione in GAE provinciale ovvero nelle graduatorie del concorso del 2012.

La quarta ed ultima fase (c.d. fase C), è stata infine riservata ai docenti inseriti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso del 2012 che non hanno ricevuto alcuna proposta di assunzione nel corso delle precedenti fasi.

In virtù della medesima l. n. 107/15, con la stipula del contratto individuale di lavoro ad ogni docente neoassunto è stata assegnata una sede provvisoria per l'a.s.



2015/16 ed è stata demandata alle operazioni di mobilità previste per l'anno successivo l'assegnazione della sede definitiva.

La l. n. 107/15 (art. 1, co. 108) ha infatti introdotto un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale per l'a.s. 2016/17, cui ha fatto seguito il CCNI del 08.04.2016 e la successiva OM n. 241/16, innanzi riprese nei passaggi rilevanti.

Il co. 108 dell'art. 1, l. n. 107/15, stabilisce che *“per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di*



posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo”.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016 (oggetto di contestazione) ha poi previsto che il predetto piano straordinario di mobilità dovesse svolgersi in quattro distinte fasi di cui la prima (fase A) relativa ai soli trasferimenti ovvero ai passaggi di ruolo provinciali mentre le successive tre (fasi B, C e D) relative ai movimenti dei docenti tra province, con trasferimento tra Ambiti Territoriali.

Più in particolare:

- la fase B ha riguardato (1) i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15, ai quali è stata riconosciuta la facoltà di presentare domanda di trasferimento e/o passaggio di ruolo fuori provincia, indipendentemente dalla circostanza di aver presentato o meno domanda provinciale nella precedente fase A nonché (2) i docenti neoassunti nell'a.s. 2015/16 da concorso del 2012 nelle fasi B e C del piano di assunzioni, i quali sono stati invece tenuti a presentare domanda di trasferimento per l'assegnazione di un ambito territoriale nella provincia di assunzione;
- la fase C (alla quale ha partecipato la ricorrente) ha riguardato invece i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE nelle Fasi B e C del piano di assunzioni; per essi è stata prevista un'unica fase per l'assegnazione della sede definitiva su tutto il territorio nazionale, acquisendo la titolarità solo su ambito;
- la fase D ha riguardato infine i docenti neoassunti per l'a.s. 2015/16 da GAE e da concorso nelle fasi Zero ed A ed i docenti neoassunti da concorso nelle fasi B e C del piano di assunzioni, per i quali è stata prevista la richiesta di trasferimento interprovinciale, in deroga al vincolo triennale, con ottenimento della titolarità solo su ambito.

Il successivo art. 13 del medesimo CCNI ha disciplinato nel dettaglio il sistema delle precedenze, prevedendo diverse categorie ed inserendo funzionalmente le



stesse, secondo uno specifico ordine di priorità, nelle sequenze operative della mobilità territoriale.

L'“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del(l'intero, ndr) personale docente ed educativo”, è stato invece dettato, per ogni singola fase, dall'allegato 1 del CCNI del 08.04.2016, il quale con riferimento alla fase C (ossia a quella di rilievo nel presente giudizio) ha dapprima previsto l'ordine da seguire nel trasferimento dei docenti beneficiari delle diverse tipologie di precedenza di cui al precitato art. 13 e, successivamente, ha stabilito che “*per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica*”.

Ne deriva che, l'assegnazione dell'Ambito Territoriale ai docenti deve necessariamente avvenire in attuazione e nel rispetto dei seguenti criteri: (1) eventuali diritti di precedenza ai sensi dell'art. 13 del CCNI; (2) punteggio più alto conseguito per la medesima fase.

L'OM n. 241/16 (pure oggetto di contestazione), nell'indicare le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI, ha infine disciplinato i termini per le operazioni di mobilità (art. 2), le modalità di presentazione delle domande (art. 3) e la documentazione da produrre (art. 5) nonché gli organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi e le modalità di pubblicizzazione degli esiti (art. 6).

Con riferimento a detto ultimo aspetto, il citato art. 6 ha stabilito che “*i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio*



viene pubblicato all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio territorialmente competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dell'ambito di destinazione, della tipologia di posto e del punteggio complessivo e delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni (...) 2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio territorialmente competente cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale istanze on line”.

Così ricostruita la disciplina di riferimento, è evidente l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, tanto in termini particolari, con riferimento al trasferimento della Sig.ra Roberta Lorena Vitale, quanto in termini generali, con riferimento all'intera procedura di mobilità.

I. Violazione del principio dello scorrimento delle graduatorie. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost.. Disparità di trattamento. Violazione della disciplina sulla mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17.

I. Il trasferimento della Sig.ra Roberta Lorena Vitale, con conseguente attribuzione alla stessa della titolarità sull'Ambito Territoriale Lombardia 0022, è illegittimo poiché disposto in aperta violazione del generale principio dello scorrimento delle graduatorie basato sul merito che informa tutti i procedimenti concorsuali, espressione del più elevato principio di imparzialità e buon andamento della PA sancito dall'art. 97 della Cost..

In base a detto principio, applicabile anche nelle procedure di mobilità territoriale, il trasferimento presso un Ambito Territoriale dello Stato deve infatti



necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Alla luce del principio in commento, devono essere lette le disposizioni che disciplinano la mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/17.

L'art. 6 del CCNI del 08.04.2016, nella parte dedicata alla fase C, statuisce che *“la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio”*.

Nella specie, ad ogni docente è stata attribuita la possibilità di esprimere fino a 100 Ambiti Territoriali di preferenza e fino a 100 Province di preferenze.

L'Allegato 1 del CCNI, avente ad oggetto l'“ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo”, con specifico riferimento alla fase C ha infatti stabilito che *“per ciascuna delle operazioni, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Ciò detto, considerata la possibilità riconosciuta ad ogni docente di esprimere con la propria domanda diverse preferenze territoriali con indicazione di un personale ordine di gradimento, e tenuto conto della prevalenza del punteggio più alto, il MIUR era tenuto a procedere con i trasferimenti iniziando dal candidato cui era stato attribuito il punteggio maggiore e scorrendo l'ordine di preferenza degli Ambiti e delle Province dallo stesso espressi, fino all'assegnazione del primo posto disponibile; solo dopo la predetta assegnazione, il MIUR avrebbe potuto –e dovuto–



passare all'esame della posizione del candidato successivo, avente punteggio inferiore, procedendo nelle medesime modalità su descritte e così via.

Procedimento che, però, non è stato eseguito correttamente.

2. Tornando al caso di specie, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale, avente un punteggio pari a 24 oltre il riconoscimento di ulteriori punti 6 per il ricongiungimento, è stata trasferita dal MIUR presso l'Ambito Territoriale di Milano (Lombardia Ambito 0022), dalla stessa indicato quale 79esima preferenza.

A seguito di pubblicazione degli elenchi ufficiali dei trasferimenti, la ricorrente si è però avveduta della circostanza che docenti con un punteggio inferiore sono stati trasferiti negli Ambiti Territoriali di Bari e Taranto (nella specie, Ambiti Puglia 0001 – 0004 – 0005 – 0021 – 0023), dalla stessa rispettivamente indicati al numero d'ordine 7, 18, 15, 11 e 10 delle preferenze territoriali (!?!).

Tra i tanti, si veda, nella Provincia di Bari (**Ambito Puglia 0001**): Carmela Bufano, punti 0; Rosa Bellisario, punti 21; Margherita Biasi, punti 12; Luana Bovenga, punti 19; Irene Calò, punti 21; Domenica Colangelo, punti 18; Laura Cianciotta, punti 21; Vincenza Anna Cianciola, punti 15; Rosa Carbone, punti 13; Francesca D Fonzo, punti 0; Crescenzia Ficco Balsamo Cantatore, punti 4; Maria Margherita Lamacchia, punti 6; Maria Laragione, punti 0; Vincenza Piscitelli, punti 3; Angela Ricciardi, punti 11; Maria Rosaria Siculo, punti 6.

Sempre nella Provincia di Bari (**Ambito Puglia 0005**): Crescenza Iaffaldino, punti 21; Maria Silvana Germinario, punti 18; Teresa Iula, punti 15.

Ed ancora, nella Provincia di Bari (**Ambito Puglia 0004**): Loredana Andrisani, punti 12; Maria Domenica Pappalardi, punti 21; Maria Robertino, punti 18.

Nella Provincia di Taranto (**Ambito Puglia 0023**): Maria Pia Molendini, punti 21; Angela Rita Tanese, punti 18.

Sempre nella Provincia di Taranto (**Ambito Puglia 0021**): Antonia Cofano, punti 18; Rosa Calafati, punti 18; Daniela Antonante, punti 21; Maria Silvia Palma, punti



21; Donatella Sorrentino, punti 22; Crocefissa Strusi, punti 20; Maria Tiziana Zaccaro, punti 18.

Con la doverosa precisazione che, la deducente difesa per mera semplicità di esposizione e di lettura si è limitata ad indicare (solo) le situazioni più clamorose, a fronte di una illegittimità perpetrata dal MIUR con riferimento ad innumerevoli altre posizioni dei medesimi Ambiti pugliesi nonché, ancora, con riferimento a ciascuno degli altri ambiti indicati dalla ricorrente nella propria domanda, scorrendo l'ordine di preferenza fino a quello immediatamente precedente all'Ambito effettivamente assegnato.

3. La situazione d'illegittimità su descritta è stata peraltro aggravata dal successivo comportamento assunto dal MIUR in sede di tentativo di conciliazione attivato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 135 CCNL del 29.11.2007, il quale, anziché accogliere la richiesta della Sig.ra Roberta Lorena Vitale e disporre il di lei trasferimento in un Ambito pugliese, rimediando alla conclamata illegittimità cui la stessa aveva dato origine, le ha invece proposto l'assegnazione dell'Ambito "EMR0000014", dalla stessa indicato quale preferito di un solo numero d'ordine rispetto a quello precedentemente assegnato (!?!), che ha assunto la connotazione di una vera e propria beffa.

Orbene, alla luce di quanto sopra è evidente la palese illegittimità dell'operato della PA.

4. Come noto, la vicenda ha interessato un numero esorbitante di docenti che nonostante abbiano presentato regolare domanda di mobilità, valutata ed apprezzata dal MIUR con l'attribuzione di uno specifico punteggio, nelle operazioni di movimentazione sono stati scavalcati da colleghi con punteggio inferiore, rientrante nella medesima fase e senza condizioni di precedenza *ex art.* 13 CCNI del 08.04.2016.



Diversi Giudici del Lavoro hanno pertanto avuto modo di pronunciarsi già sulla questione, accertando l'illegittimità dei provvedimenti di trasferimento ed accogliendo i ricorsi proposti dai diversi docenti.

In particolare, il Giudice del Lavoro di Salerno, dopo aver correttamente rilevato che *“appare evidente che la ricorrente nelle medesime condizioni delle altre insegnanti individuate come controinteressate, pur avendo conseguito un punteggio superiore, in assenza di altre condizioni, si è vista scavalcare e non ha ottenuto l'insegnamento della lingua inglese in Campania, in uno degli ambiti territoriali nei quali sono stati coperti nella scuola primaria i posti di lingua inglese assegnati alle controinteressate, con punteggio inferiore”*, ha chiarito che *“risultano (...) illegittimi e lesivi i provvedimenti che hanno disposto il trasferimento della ricorrente”* (Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ordinanza del 01.09.2016, n. cron. 22967/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 6183/16 RG).

In altra ordinanza, emessa dal Giudice del Lavoro di Trani, si legge che *“dall'esame della documentazione agli atti agevolmente si riscontrano i nominativi degli insegnanti che, pur avendo un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello di (...) hanno ottenuto l'assegnazione in una scuola primaria facente parte degli Ambiti pugliesi, ovvero dei primi ambiti di preferenza scelti dalla lavoratrice istante per le esigenze di ricongiungimento familiare. Tale disparità di trattamento è rilevabile non solo nei primi ambiti di preferenza scelti dalla ricorrente, ma anche per gli altri ambiti territoriali scorrendone l'ordine di preferenza fino ad arrivare a quello erroneamente assegnato. Non vi è dubbio che nella specie l'Amministrazione ha violato palesemente il principio generale e inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti. Detto principio vincola l'amministrazione in quanto anche la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le*



situazioni familiari e personali dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi (...) Nel caso specifico sussiste all'evidenza documentale il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tale condotta amministrativa, in relazione al provvedimento censurato anche per carenza istruttoria e disparità di trattamento, concreta una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), oltre che all'art. 1, co. 108, L. n. 107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza allegata all'O.M.), dell'art. 6 CCNI mobilità scuola del 8.4.2016 e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016 nonché dell'art. 28, co. 1, d.P.R. n. 487/1994" (Trib. Civ. di Trani, Sez. Lav., ordinanza del 16.09.2016, n. cron. 28744/16, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 5890/16 RG).

Le medesime illegittimità sono state riscontrate anche dal Giudice del Lavoro di Taranto, in un caso del tutto analogo a quello oggetto del presente giudizio nonché di quello deciso dal Giudice di Salerno: "è pertanto evidente – sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta dall'istante, cui nulla ha opposto il convenuto, rimasto contumace – la illegittimità dell'operato della amministrazione scolastica, che ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0023, indicato dall'istante quale seconda preferenza, a docenti con punteggio inferiore, in violazione delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.a. sancito dall'art. 97 Cost.; deve allora riconoscersi – almeno ai limitati fini deliberativi propri del procedimento cautelare – il diritto dell'istante all'assegnazione di una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023" (Trib. Civ. Taranto, Sez. Lav., ordinanza del 20.09.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 8749 RG).

Nello stesso senso si sono pronunciati numerosi altri Tribunali del Lavoro, uniformando così l'orientamento nazionale (tra le tante, si veda **Trib. Civ. Brindisi**,



Sez. Lav., ordinanza n. cronol. 18961/16 del 11.10.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 4407/16 RG; Trib. Civ. Lecce, Sez. Lav., ordinanza n. cronol. 44352/16 del 20.10.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 11428/16 RG; Trib. Civ. Crotone, Sez. Lav., ordinanza n. cronol. 11392/16 del 28.10.2016, emessa nel giudizio n. 2662/16 RG; Trib. Civ. Napoli, Sez. Lav., ordinanza del 31.10.2016, emessa nel giudizio n. 10589/16 RG; Trib. Civ. Padova, Sez. Lav., ordinanza n. cronol. 7367/16 del 28.11.2016, emessa nel giudizio n. 2834/16 RG; Trib. Civ. Pavia, Sez. Lav., ordinanza del 11.11.2016, emessa nel giudizio n. 1416/16 RG; Trib. Civ. Venezia, Sez. Lav., ordinanza n. cronol. 6962/16 del 24.11.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 2010/16 RG; Trib. Civ. Rimini, Sez. Lav., ordinanza n. cronol. 3646/16 del 29.12.2016, emessa nel giudizio ex art. 700 cpc n. 895/16 RG).

II. Carenza assoluta di istruttoria e di motivazione. Violazione dell'art. 3 l. n. 241/90. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost..

1. I provvedimenti impugnati si appalesano inoltre certamente illegittimi per carenza assoluta di istruttoria.

Il MIUR ha del tutto omesso di istruire la posizione della ricorrente, non tenendo conto né del punteggio alla stessa attribuito a seguito di valutazione della domanda di mobilità né delle preferenze dalla stessa espresse con la predetta domanda.

Laddove avesse considerato e valutato gli elementi di fatto su descritti, il Ministero resistente avrebbe infatti indubbiamente assegnato alla ricorrente uno degli Ambiti della Puglia indicati tra le prime preferenze, stante la presenza di posti disponibili (comprovata dall'assegnazione a detti Ambiti di docenti con punteggio inferiore).

2. Si censura infine la mancata espressa motivazione dei provvedimenti impugnati.

Il MIUR non ha infatti fornito alcuna spiegazione in ordine ai criteri utilizzati per la movimentazione della ricorrente nonché in ordine alle ragioni che hanno indotto lo stesso ad assegnare la Sig.ra Roberta Lorena Vitale (addirittura) all'Ambito



Territoriale indicato quale 79esima preferenza, e dunque ad una delle ultime sedi indicate in ordine di gradimento.

Ad oggi, non è ancora dato comprendere il sistema (c.d. algoritmo) cui il resistente ha affidato l'esecuzione del trasferimento della ricorrente, in particolare, come di tutti i docenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità, in generale.

E ciò, in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito della ricorrente (e di tutti i destinatari dei provvedimenti di trasferimento).

Detta grave mancanza è stata peraltro rilevata ed accertata di recente dal TAR del Lazio che, pronunciandosi sul ricorso (n. 11557/16 RG) proposto da alcune associazioni sindacali per l'annullamento del verbale del 15.09.2016 con cui il MIUR ha opposto diniego all'accesso "*all'algoritmo di calcolo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente ai sensi e per gli effetti del C.C.N.I. sulla mobilità 2016 di cui alla legge n. 107 del 2015*", ha accolto lo stesso annullando gli atti impugnati ed ordinando al MIUR "*il rilascio alla parte ricorrente di copia dei cd. codici sorgente del software dell'algoritmo di gestione della procedura della mobilità dei docenti per l'a.s. 2016/2017 di cui all'O.M. M.I.U.R. n. 241 del 2016*" (TAR Lazio, Sez. Terza Bis di Roma, sent. n. 3742/17 del 21.03.2017; negli stessi termini TAR Lazio, Sez. Terza Bis di Roma, sent. n. 3769/17 del 22.03.2017).

III. Illegittimità e/o inefficacia delle disposizioni del CCNI del 08.04.2016 e dell'OM n. 241/16 che disciplinano i criteri di assegnazione delle sedi. Disparità di trattamento e violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.. Violazione della l. n. 107/15.

I. Fermo restando quanto detto con i precedenti motivi di diritto che consentono di perseguire il bene della vita cui la ricorrente prioritariamente aspira (assegnazione all'Ambito Territoriale nell'ordine di preferenza espresso), deve comunque rilevare l'illegittimità dell'intera procedura di selezione per illegittimità delle



disposizioni del CCNI del 08.04.2016 e della successiva OM n. 241/16, nella parte in cui individuano i criteri e le modalità di assegnazione delle sedi e dei posti ai singoli docenti attraverso la previsione di un meccanismo differenziato a seconda della data di assunzione e del bacino di provenienza.

Nel richiamare espressamente quanto detto *in limine litis* con riferimento alle modalità di esecuzione della mobilità attraverso la suddivisione della relativa procedura in quattro distinte fasi (vd. pag. 8 del presente ricorso, cui per brevità si rimanda), è evidente come le disposizioni in commento abbiano determinato un ingiustificato vantaggio (a) per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 e (b) per i docenti provenienti dalle graduatorie di merito del 2012, a discapito di quelli immessi in ruolo in data successiva ovvero assunti da altri bacini di provenienza, con evidente violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. e del principio di imparzialità e buon andamento della PA di cui all'art. 97 Cost.

Da qui la palese illegittimità del CCNI del 08.04.2016 e dell'OM n. 241/16, dei quali si chiede espressamente l'annullamento e/o la declaratoria di inefficacia e/o la disapplicazione nella misura in cui generano una illegittima disparità di trattamento.

2. A ciò aggiungasi che le disposizioni di che trattasi si appalesano viziate anche per insanabile contrasto con la disciplina sulla mobilità straordinaria di cui alla l. n. 107/15.

E ciò sia perché, in generale, la normativa ordinaria ha espressamente previsto che la mobilità territoriale e professionale del personale docente interessa gli ambiti territoriali, coinvolgendo tutti i docenti senza distinzione alcuna (co. 73, art. 1, l. n. 107/15); sia perché, più in particolare, nel disciplinare il piano straordinario di mobilità essa non ha introdotto alcuna specifica differenziazione tra le categorie di soggetti, come hanno fatto invece le disposizioni del CCNI e dell'OM n. 241/16.

La l. n. 107/15 –come visto– si è infatti limitata a stabilire che i docenti assunti entro l'a.s. 2014/15 avrebbero partecipato alla procedura di mobilità, anche



interprovinciale e in deroga al vincolo di permanenza per tre anni nella medesima provincia, per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale e per tutti i posti vacanti e disponibili, compresi quelli già assegnati in sede provvisoria agli assunti dalle GAE nelle fasi B e C della l. n. 107/15 (art. 1, co. 108, prima parte) e che *“i docenti di cui al comma 96 lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98 lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/17 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale”* (art. 1, co. 108, seconda parte), riservando -con tale ultima previsione- la mobilità in deroga ai (soli) assunti dalle GAE nelle fasi B e C ed escludendo da tale possibilità gli assunti dalle graduatorie di merito nelle fasi B e C nonché gli assunti nelle fasi Zero ed A.

Ebbene, in aperto contrasto con la disposizione normativa sopra citata, il CCNI del 08.04.2016 e la successiva OM n. 241/16 di attuazione hanno invece consentito:

- agli assunti entro l’a.s. 2014/15 di effettuare una mobilità in deroga alla titolarità su scuola e non su ambito (?!?, vd. fase B di cui all’art. 6 del citato CCNI);
- agli assunti nelle fasi Zero ed A ed agli assunti dalle graduatorie di merito del 2012, in deroga al vincolo di permanenza triennale, di chiedere ed ottenere il trasferimento interprovinciale in titolarità su ambito (?!?, vd. fase D di cui all’art. 6 del citato CCNI).

È evidente il contrasto tra la disciplina di dettaglio introdotta dal citato CCNI e la normativa sopraordinata, da cui scaturisce (oltre alla già eccepita illegittimità) anche un inevitabile vizio di efficacia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, co. 196, l. n. 107/15 a mente del quale *“sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”*.



Anche tale vizio condurrà Codesto On.le Tribunale alla declaratoria di annullamento e/o inefficacia e/o disapplicazione delle disposizioni di cui al CCNI del 08.04.2016 e all'OM n. 241/16.

Tutto ciò premesso e considerato, la Sig.ra Roberta Lorena Vitale, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, letto il presente ricorso, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, con contestuale termine per la notifica del ricorso e pedissequo decreto, al fine di sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. accertare e dichiarare l'illegittimità degli elenchi *“dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 scuola primaria”* degli Uffici Scolastici Provinciali, pubblicati in data 29.07.2016, nella parte in cui non è stato riconosciuto il diritto di trasferimento della ricorrente negli Ambiti Territoriali della Puglia, dalla stessi indicati quali preferiti, nonché di tutti gli atti successivi con cui quest'ultima è stata trasferita presso l'Ambito Territoriale Lombardia 0022 ed è stata assegnata all'I.C. Via Moisé Loria di Milano, per le ragioni tutte espresse in narrativa;
2. per l'effetto, dichiarare nulli ovvero annullare e/o disapplicare gli atti ed i provvedimenti di cui al precedente punto 1;
3. accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra Roberta Lorena Vitale ad essere trasferita presso uno degli Ambiti Territoriali specificamente indicati in domanda dal numero d'ordine 7 (Puglia Ambito 0001) a seguire, secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso;
4. per l'effetto, ordinare al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale competente a disporre il trasferimento della ricorrente presso uno degli Ambiti Territoriali



specificamente indicati dal numero d'ordine 7 (Ambito Territoriale 0001) a seguire secondo l'ordine di preferenza dalla stessa espresso;

5. in via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o l'inefficacia delle disposizioni del CCNI del 08.04.2016 e dell'OM n. 241/16 del 08.04.2016 e, ove necessario, previa disapplicazione delle stesse, dichiarare nulla e/o improduttiva di effetti l'intera procedura concorsuale di mobilità;

6. con vittoria di spese e competenze del presente di giudizio.

In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di Voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto l'assegnazione negli Ambiti Territoriali di riferimento, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali precedenza.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento del danno patito e *patiendi* dalla ricorrente in conseguenza dell'illegittimo comportamento delle Amministrazioni resistenti.

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART 151 CPC.

Ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio tra le parti in causa il presente ricorso dovrebbe essere notificato a tutti i docenti che avendo partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2016/17 potrebbero vedere mutata la propria posizione a seguito dell'eventuale accoglimento dello stesso.

Tuttavia, per la ricorrente risulta impossibile acquisire le informazioni relative agli indirizzi di tutti i docenti (già) individuati quali potenziali controinteressati nonché determinare con esattezza tutti i docenti che –effettivamente– potrebbero essere titolari di un interesse diretto e contrario all'annullamento degli atti impugnati, stante il carattere nazionale della predetta procedura.

Conseguentemente, per la deducente difesa risulta impossibile procedere con la notifica del presente ricorso nelle forme ordinarie.



Alla luce di quanto sopra, si rileva che l'art. 151 cpc conferisce –com'è noto- a Codesto Ill.mo Giudice ampia facoltà di disporre, anche d'ufficio, che la notificazione avvenga con qualsiasi mezzo *“quando lo consigliano circostanze particolari o esigenze di maggiore celerità, di riservatezza o di tutela della dignità”*, purché le modalità prescelte per siffatta notifica siano *“tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo (...); così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 13868/02; Cass. Civ., sent. n. 3286/06; Cass. Civ., sent. n. 4319/03), facendo presente altresì che la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, non appare comunque idonea al raggiungimento dello scopo, non potendo *“ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato”* (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 106 del 19.02.1990 richiamata da TAR Napoli, Sez. V, sent. n. 6249 del 21.06.2007-22.06.2007).

Di contro, il sito istituzionale del MIUR risulta costantemente seguito da tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti per l'a.s. 2016/17 poiché costituisce il principale mezzo di comunicazione ufficiale, anche quale strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Ebbene, considerato il ricorso sempre più frequente da parte dei Giudici allo strumento della pubblicazione sui siti dell'Amministrazione interessata quale notificazione alternativa a quella per pubblici proclami e tenuto conto che, nel caso di specie, detta modalità appare indubbiamente quella più idonea al raggiungimento dello scopo, la deducente difesa,



CHIEDE

di essere autorizzata a notificare il presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati a mezzo pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza sul sito istituzionale del MIUR (www.istruzione.it) e/o degli Uffici scolastici periferici interessati.

Si allega in copia: **1.** proposta di assunzione con contratto a tempo indeterminato e assegnazione sede provvisoria a.s. 2015/2016 del 26.11.2015; **2.** contratto di lavoro a tempo indeterminato del 26.11.2015; **3.** domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale - scuola primaria - a.s. 2016/17; **4.** scheda di valutazione inoltrata dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce con attribuzione del punteggio; **5.** nota mail del 29.07.2016 di comunicazione dell'Ambito Territoriale; **6.** richiesta di tentativo di conciliazione del 12.08.2016 e relativo allegato; **7.** nota mail del 24.08.2016 di assegnazione dell'istituto per il prossimo triennio; **8.** nota prot. n. 10444 del 30.08.2016 MIUR / Roberta Lorena Vitale di proposta conciliativa; **9.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Taranto; **10.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari; **11.** elenco dei trasferimenti e passaggi del personale docente di ruolo relativo all'Ufficio Scolastico Provinciale di Foggia; **12.** CCNI del 08.04.2016; **13.** stato di famiglia; **14.** verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del 09.01.2015 del Sig. Cosimo Vitale; **15.** decreto del 23.03.2016 del MIUR; **16.** OM n. 241/16 del 08.04.2016.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 DPR 115/02 e ss.mm.ii. si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminato e, pertanto, trattandosi di materia di pubblico impiego sconta un contributo unificato pari ad euro 259,00.

Lecce, lì 22.03.2017

Avv. Gianluigi Manelli

